

CHIARIMENTI NATURA DEI GAL

Avvio ricognizione: I semestre 2021

Soggetto richiedente: Comune in area GAL (Piemonte)

Postazione coordinatrice: Piemonte (RC)

Tematica: Gestione

Parole chiave I livello: Leader

Parole chiave II livello: GAL

Misura/Operazione: 19

Azione attivata: coinvolgimento scheda 19.1 – Rete L.E.A.D.E.R.

✓ Individuazione del fabbisogno

Il fabbisogno è incentrato sulla composizione e la gestione dei Gruppi di azione Locale. In particolare:

- natura giuridica del GAL e normativa di riferimento;***
- rapporto pubblico/privato nella compagine societaria;***
- presenza di amministratori pubblici nei CDA e ruolo di Presidente ricoperto da Sindaci.***

✓ Azione attivata

Per rispondere al presente fabbisogno si è fatto riferimento agli esperti attivati sulla scheda della RRN 19.1– Rete L.E.A.D.E.R.

In linea generale, per tutte le risposte fornite ai quesiti pervenuti, si specifica che per il ruolo della Rete Rurale Nazionale e per precisi orientamenti forniti dal Mipaaf (soggetto attuatore del Piano di attività della Rete Rurale Nazionale), non ci è possibile fornire pareri di natura giuridica e tecnica e neppure intervenire e/o contestare le decisioni e le risposte ricevute da parte della Regione, Autorità di Gestione del Programma.

SINTESI DELLA RISPOSTA

I Gal sono organismi previsti dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013 composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Per la normativa interna, il Gal è una società partecipata da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, previsto dall' art. 4 del TUSP, che al contrario di quanto accade alle società partecipate non deve sottostare alla revisione periodica imposta dall'art. 20 del TUSP (secondo quanto previsto all'art. 26, comma 6-bis del TUSP, inserito dalla legge n. 145/2018). Il Gal inoltre non potrebbe avere per sua natura un controllo di tipo pubblico. Se ciò accadesse le implicazioni normative derivanti dal controllo di tipo pubblico, inciderebbero su molti fronti, come ad esempio, casi di

inconferibilità e di incompatibilità di incarichi ai sensi degli art. 7 e 13 del D. Lgs. 39/2013 (cfr. La Delibera ANAC - n. 1192 del 27 novembre 2019).

Il Gal non è un organismo di diritto pubblico in senso stretto.

È un soggetto di diritto privato che svolge funzioni pubbliche nell'ambito di Leader. Cioè nel momento in cui il Gal opera come gestore di Fondi pubblici esercita un'attività amministrativa di tipo pubblicistico e a questa deve quindi sottostare. Per quel che riguarda il profilo pubblicistico il Gal, ad esempio, deve rispettare canoni "di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza" (art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241), normativa appalti, etc. Se e quando il Gal opera in altri campi di attività, previsti dal proprio statuto, si attingerà come un soggetto di diritto privato (cfr. Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/7/2016 n. 3043).

Altro profilo giuridico del Gal è quello dettato dall'Autorità di Gestione.

Il Gal soggiace alle regole previste dal bando al quale partecipa per la selezione delle strategie. Il bando è lex specialis. Quindi le prescrizioni e le previsioni regolamentari in esso contenute diventano obblighi per i Gal ai quali attenersi.

La Rete Rurale Nazionale ha più volte risposto a quesiti riguardanti questa materia con la redazione di specifici documenti e la predisposizione di incontro

RUOLO, ATTIVITÀ DELEGATE E INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL GAL

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F2%252F7%252FD.d27631ec1936fb976dd8/P/BLOB%3AID%3D21420/E/pdf>

LABORATORI COLLABORATIVI - RETE DEI GAL:

[Laboratori collaborativi - Rete dei GAL: Semplificazione Leader \(reterurale.it\)](#)